

Albo : no 881
del 31-07-2020
D'Almeida



COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 30/07/2020

Prot. Uscita

OGGETTO: Osservanza norme per la custodia e circolazione dei cani in aree pubbliche e aperte al pubblico-Villa Comunale- Parco delle Rimembranze

IL SINDACO

Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;

Preso atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione ed allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

Accertato che tale comportamento dei proprietari dei cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertati inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla salvaguardia e tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Vista la L.R. n. 15 del 03.07.2000 dettante norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione;

Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281, concernente: "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

Visti gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle Normative relative alla protezione degli animali da compagnia.

Vista la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987 che riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare le creature viventi, definendo norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali da compagnia.

Vista la Legge 14 Agosto 1991, n.281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Visti gli artt. 650 , 727 e 672 del Codice Penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella G.U.R.I. n. 68 del 23.03.2009;

Vista L'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, con la quale viene riaffermata la competenza dei Comuni e la responsabilità dei Sindaci in materia di randagismo.

Visto Il Decreto interassessoriale n.1535 del 22 agosto 2013 concernente "Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo".

Visto il Decreto interassessoriale dell'8 marzo 2016 concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo".

Visto il Decreto dell' Assessorato della Salute Regione Siciliana n.2164 del 03 novembre 2017 "disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti".

Visto il Decreto dell'Assessorato della Salute Regione Siciliana 28 dicembre 2018 "linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione Siciliana del fenomeno del Randagismo ",GURS n.02 del 11/01/2019.

Visto L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL della Regione Siciliana.

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 7 bis del D. Lg.vo n. 267/2000;

Visto l'art.16 comma 2 della Legge n. 689/81, così come modificato dall'art.6 della Legge 24.07.2008 n. 125;

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

ORDINA

Dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. **DI UTILIZZARE** obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
2. **DI PORTARE** con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3. **DI FARE OBBLIGO** a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare;
4. **IL DIVIETATO** ai proprietari o detentori di fare accedere i cani all'interno della Villa Comunale "Parco delle Rimembranze" ;

Ai proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lg.vo n. 267/2000, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

Che copia della presente Ordinanza venga notificata alla locale stazione dei C.C.

Dalla Residenza Municipale, li 30/07/2020

Il Sindaco

Prof.ssa Giovanna Bubello

